



A Comuni della Toscana
ANCI Toscana
PC Assessore alla Presidenza
Regione Toscana

Oggetto: Attuazione Legge Regionale n.37/2019 Art. 1 commi 2 e 4 - Chiarimenti

In riferimento alla legge regionale n.37/2019 “Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente” si ritiene opportuno fornire, su richiesta di ANCI Toscana, alcuni chiarimenti.

Gli atti che i Comuni sono chiamati ad adottare ai sensi dell’art.1 comma 4 sono volti a garantire l’operatività del divieto di utilizzo dei prodotti in plastica mono-uso, determinando la relativa sanzione, facendo strettamente riferimento al comma 2 di seguito riportato:

“è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti in plastica monouso”.

Ai fini della corretta lettura della norma si pone in tal senso l’attenzione ai termini “*per la somministrazione di cibi e bevande*” richiamando la definizione di cui all’art. 47 comma 1 lettera a) della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del Commercio”.

Non ricadono pertanto nel divieto di cui all’art. 1 commi 2 e 4 il commercio e la vendita di prodotti preconfezionati (quali ad esempio gelati, bottiglie o bicchieri contenenti acqua o bevande) ed il loro utilizzo nelle spiagge o nei lidi da parte dei cittadini.

Si ricorda comunque l’importanza sia della vigilanza sul rispetto delle norme già in essere volte a vietare l’abbandono dei rifiuti sia della diffusa installazione nei lidi e nelle spiagge di contenitori per la raccolta differenziata degli stessi.

Si coglie l’occasione per informare che con successiva nota si provvederà anche a fornire, su richiesta sempre di ANCI Toscana, il dettaglio delle aree ricomprese nei parchi e delle aree protette di cui all’art. 1 comma2.

Il direttore
Edo Bernini